

**DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2012
321/2012/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL CORRISPETTIVO CV^{BL} E DISPOSIZIONI ALLA
CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO AI FINI DELL'EROGAZIONE DEGLI
AMMONTARI RELATIVI AD ONERI CONNESSI A CREDITI NON RISCOSSI DEL
BILANCIAMENTO DEL SISTEMA DEL GAS**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 luglio 2012

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2003/55/CE, del 26 giugno 2003;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11;
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina di merito economico del bilanciamento del gas naturale, che trova applicazione a decorrere dall'1 dicembre 2011;
- la medesima deliberazione ARG/gas 45/11 prevede, all'articolo 11, che il responsabile del bilanciamento organizzi e gestisca un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente (di seguito: sistema di

- garanzie), sulla base di modalità e condizioni stabilite nel proprio codice di rete, in conformità ai criteri definiti al medesimo articolo;
- con la deliberazione ARG/gas 155/11, l’Autorità ha approvato le modifiche del codice di rete di Snam Rete Gas, funzionali all’avvio del sistema di bilanciamento di merito economico di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11 e contenenti una disciplina transitoria del sistema di garanzie;
 - con i decreti nn. 1837, 1845, 1846, 1847, il Presidente della Terza Sezione del Tar Lombardia ha sospeso provvisoriamente il sistema di garanzie di cui alla deliberazione ARG/gas 155/11;
 - con la deliberazione ARG/gas 192/11, l’Autorità ha adottato misure urgenti volte a limitare l’ambito dei possibili pregiudizi per il sistema e il mercato del gas naturale derivanti dalla sospensione del sistema di garanzie a copertura del bilanciamento;
 - con le ordinanze nn. 105/12, 106/12, 107/12, 108/12 e 111/12, il Tar Lombardia, Sezione Terza, ha confermato la sospensione del sistema di garanzie di cui alla deliberazione ARG/gas 155/11, in relazione ai seguenti profili: i criteri di calcolo della garanzia minima (Gm); la svalutazione del gas stoccato in garanzia (pari al prezzo CCI ridotto al 10%); la valorizzazione del rating creditizio ai fini della riduzione della garanzia finanziaria da prestare;
 - con l’ordinanza n. 111/12, il Tar Lombardia ha altresì sospeso la deliberazione ARG/gas 192/11 in relazione ai seguenti profili: la facoltà di prestare le garanzie, in alternativa alla previsione di pagamenti in acconto con cadenza quindicinale (Punti 2 e 3 della deliberazione ARG/gas 192/11); la fatturazione delle partite economiche dal 1 dicembre 2011 all’8 gennaio 2012 (Punto 7 della deliberazione ARG/gas 192/11);
 - peraltro, l’ordinanza n. 111/12 non ha sospeso la previsione della deliberazione che ha ridotto i termini di pagamento delle partite economiche derivanti dal bilanciamento, prevedendo: pagamenti in acconto con cadenza quindicinale e un termine di pagamento a cinque giorni lavorativi (punto 1 della deliberazione ARG/gas 192/11); la risoluzione del contratto di trasporto in caso di mancato pagamento in tali termini (punto 6 della citata deliberazione); quanto sopra è stato confermato dai decreti del Tar Lombardia nn. 310/12 e 311/12;
 - avverso le ordinanze nn. 105/12, 106/12, 107/12, 108/12 e 111/12 del Tar Lombardia, l’Autorità ha proposto appello al Consiglio di Stato, il quale, con le ordinanze nn. 147/2012, 1148/2012, 1150/2012 e 1151/2012, nel respingere gli appelli, ha rilevato la necessità di introdurre un sistema di garanzie equo e definitivo sulla base di una adeguata e completa istruttoria, ferma restando l’insindacabilità delle scelte discrezionali dell’Autorità, se immuni da vizi di illogicità, irragionevolezza e travisamento;
 - con la deliberazione 181/12/R/GAS, l’Autorità ha approvato le modifiche del codice di rete funzionali alla disciplina del sistema di garanzie con efficacia dall’1 giugno 2012;
 - nel periodo 1 dicembre 2011 –31 maggio 2012 il sistema di bilanciamento ha pertanto operato in assenza del sistema di garanzie a seguito della sua sospensione da parte del TAR Lombardia.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione ARG/gas 155/11 ha, tra l’altro:

- istituito, con decorrenza 1 gennaio 2012, un corrispettivo unitario variabile CV^{BL} a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, il cui valore è stato inizialmente posto pari a 0 (punti 10 e 11);
- istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), il fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, alimentato dal predetto corrispettivo (punti 11 e 12);
- previsto che con successivo provvedimento, l'Autorità determini le modalità con le quali il responsabile del bilanciamento recupera, presso la Cassa, gli oneri connessi a crediti non riscossi del bilanciamento del sistema del gas (punto 14);
- stabilito le modalità con le quali, nelle more del provvedimento di cui al precedente alinea, il responsabile del bilanciamento, con riferimento alle partite economiche che insorgono nell'ambito del sistema di bilanciamento di merito economico dall'1 dicembre 2011, possa recuperare eventuali oneri non riscossi;
- le modalità di cui al precedente alinea prevedono che il responsabile del bilanciamento comunichi alla Cassa, decorsi quattro mesi dalla scadenza delle fatture non pagate, il valore dei crediti non corrisposti (comprensivi di IVA), al netto delle garanzie escusse, ai fini dell'erogazione dei relativi ammontari a valere sul fondo appositamente costituito entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione (punto 15).

CONSIDERATO CHE:

- con nota in data 20 giugno 2012 (protocollo Autorità n. 18725), Snam Rete Gas ha comunicato all'Autorità che, in base alla situazione aggiornata al 7 giugno 2012, i crediti non riscossi del bilanciamento maturati dall'1 dicembre 2011 ammontano complessivamente a circa 284 milioni di euro comprensivi degli interessi passivi maturati alla data del 7 giugno 2012; in base alle sopra citate disposizioni della deliberazione ARG/gas 155/11 tali importi sarebbero riconosciuti dalla Cassa al termine dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2012 rispettivamente per circa 17, 113 e 154 milioni di euro circa;
- l'elevato importo dei predetti crediti è connesso alla sospensione del sistema di garanzie nel periodo al quale si riferiscono e non risulta rappresentativo degli eventuali oneri che potranno generarsi in presenza del sistema di garanzie operante dall'1 giugno 2012;
- l'impatto sul mercato del gas naturale derivante dalla copertura dei predetti oneri può pertanto essere mitigato ove il loro riconoscimento da parte della Cassa avvenga nell'arco di un opportuno intervallo temporale, in luogo di un unico pagamento, e il corrispettivo CV^{BL} sia conseguentemente dimensionato in misura tale da consentire il recupero delle risorse necessarie in un periodo corrispondente;
- il riconoscimento al responsabile del bilanciamento degli interessi passivi connessi ai crediti non riscossi non è previsto dall'assetto definito dalla deliberazione ARG/gas 155/11 relativamente alla quota di interessi passivi maturati sino al termine di erogazione degli ammontari da parte della Cassa;
- peraltro gli oneri connessi ai predetti interessi passivi coinvolgono profili relativi all'equilibrio economico finanziario delle partite economiche del bilanciamento che potranno essere valutati nell'ambito del provvedimento di cui al punto 14

della deliberazione ARG/gas 155/11 unitamente ad altre previsioni che incidono sul predetto equilibrio ed, in particolare, le tempistiche ridotte delle scadenze delle fatture emesse da Snam Rete Gas rispetto a quelle emesse dagli utenti del bilanciamento nei confronti di Snam Rete Gas;

- con la deliberazione 282/2012/R/gas, l'Autorità ha avviato un istruttoria conoscitiva relativamente alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012, che è anche finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla definizione del riconoscimento al responsabile del bilanciamento dei crediti non riscossi ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/11.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adottare misure che riducano l'onere connesso al recupero dei crediti non riscossi in relazione al periodo 1 dicembre 2011, 31 maggio 2012 attraverso:
 - la definizione di modalità di riconoscimento dei predetti oneri al responsabile del bilanciamento nell'arco di un periodo di un anno dalla relativa comunicazione alla cassa, fermi restando gli esiti dell'istruttoria di cui alla deliberazione 282/2012/R/gas;
 - la fissazione del valore del corrispettivo CV^{BL} tale da garantire l'equilibrio mensile tra entrate e uscite del fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas

DELIBERA

1. di prevedere che, limitatamente ai crediti non corrisposti relativi alle partite economiche del bilanciamento insorte nel periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012 comunicati dal responsabile del bilanciamento, la Cassa corrisponda al responsabile del bilanciamento i relativi importi in dodici mensilità a decorrere dal mese successivo alla relativa comunicazione, anziché per l'intero ammontare al termine del mese successivo, come previsto al punto 15 della deliberazione ARG/gas 155/11;
2. di prevedere che in relazione ai crediti di cui al comma precedente la Cassa riconosca al responsabile del bilanciamento gli interessi passivi limitatamente a quelli maturati dal termine di erogazione dei medesimi da parte della Cassa previsto al punto 15 della deliberazione ARG/gas 155/11 sino alla data di pagamento di ciascuna mensilità di cui al punto 1;
3. di prevedere che ai fini del calcolo degli interessi passivi di cui al punto precedente si applichino i medesimi criteri previsti al capitolo 19, § 4.3.3, del codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A. per la rateizzazione dei corrispettivi relativi alle rettifiche tardive;
4. di prevedere che a decorrere dall'1 agosto 2012 il valore del corrispettivo CVBL di cui al punto 10 della deliberazione ARG/gas 155/11 sia posto pari a 0,004 euro/Smc;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni